

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

(terza sezione)

del 6 ottobre 1982

nella causa 9/81: Calvin E. Williams contro Corte dei conti <sup>(1)</sup>

(Dipendenti — carriera — discriminazione)

(Lingua processuale: il francese)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)*

Nella causa 9/81, Calvin E. Williams (avvocato: V. Biel) contro la Corte dei conti (agente: J.-A. Stoll, assistito dall'avv. A. Bonn), avente ad oggetto le conclusioni figuranti nel ricorso, la Corte (terza sezione), composta dai signori: A. Touffait, presidente di sezione; Mackenzie Stuart e U. Everling, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere, ha pronunciato, il 6 ottobre 1982, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La Corte dei conti è tenuta a correggere l'inquadramento nello scatto del ricorrente con effetto dal 12 maggio 1980, rispettando i criteri enunciati nella decisione del febbraio 1980.
2. Essa è tenuta a versare le differenze di retribuzione derivanti da tale correzione, maggiorate degli interessi al tasso del 6 %, a decorrere da ogni data di scadenza.
3. La decisione del presidente della Corte dei conti 25 luglio 1980 è annullata.
4. La Corte dei conti è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU n. C 31 del 12. 2. 1981.

## SENTENZA DELLA CORTE

del 6 ottobre 1982

nella causa 59/81: Commissione delle Comunità europee contro Consiglio delle Comunità europee <sup>(1)</sup>

(Adeguamento annuale della retribuzione dei dipendenti)

(Lingua processuale: il francese)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)*

Nella causa 59/81, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sig. Jean-Pierre Delahousse

e Joseph Griesmar, consiglieri giuridici, assistiti dall'avv. Daniel Jacob, contro il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. David Gordon-Smith, direttore generale del servizio giuridico della segreteria generale del Consiglio, avente ad oggetto l'annullamento:

1. del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981 (pubblicato sulla GU n. L 21 del 24 gennaio 1981, pag. 18, e sostituito dal testo pubblicato sulla GU n. L 130 del 16 maggio 1981, pag. 26), che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni e pensioni;

2. degli articoli 1 a), 2 a), 2 b) e dell'articolo 11, primo comma, del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 397/81 del Consiglio, del 10 febbraio 1981 (pubblicato sulla GU n. L 46 del 19 febbraio 1981, pag. 1 e sostituito dal testo pubblicato sulla GU n. L 130 del 16 maggio 1981, pag. 28) che fissa le tabelle degli stipendi e gli altri elementi della retribuzione, facendo seguito al regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81, laddove essi sono la conseguenza di quest'ultimo,

la Corte, composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di sezione; P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keefe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros e F. Grévisse, giudici; avvocato generale: P. VerLoren van Themaat; cancelliere: P. Heim, ha pronunciato, il 6 ottobre 1982, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981 (GU n. L 21 del 24 gennaio 1981, pag. 18, sostituito dal testo pubblicato sulla GU n. L 130 del 16 maggio 1981, pag. 26), nonché gli articoli 1 a), 2 a), 2 b) e 11, primo comma, del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 397/81 del Consiglio, del 10 febbraio 1981 (GU n. L 46 del 19 febbraio 1981, pag. 1, sostituito dal testo pubblicato sulla GU n. L 130 del 16 maggio 1981, pag. 29) laddove essi sono la conseguenza del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81 sono annullati.
2. Gli effetti delle disposizioni di tali regolamenti relativi all'adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti comunitari sono mantenuti fino al momento in cui il Consiglio avrà adottato i provvedimenti a cui è tenuto per assicurare l'esecuzione della presente sentenza.
3. Le spese sono compensate.

<sup>(1)</sup> GU n. C 80 dell' 8. 4. 1982.